



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Direzione generale valutazioni ambientali

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Divisione V

[va-5@mase.gov.it](mailto:va-5@mase.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

Servizio V

[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

**Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri**  
USCM

OGGETTO: ID 5093 - Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di un parco eolico, denominato "Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne, Cellino san Marco.

Proponente: EN. IT S.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
*Claudio Lavagnini*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti,*” della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*” nonché, l’articolo 8, comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché per i progetti attuativi del Piano nazionale integrati per l’energia e il clima (PNIEC), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 29, con il quale è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee guida per l’attuazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili recante la individuazione di aree e siti non



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies*, comma 1, che prevede che *“le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete”*;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e, in particolare, l'articolo 20 rubricato *“Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, *“le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO, altresì, l'articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la nota n. 24691 del 15 novembre 2022, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato *“Parco eolico Bosco 42 MW”* da realizzarsi nei comuni di Brindisi, Mesagne, Cellino San Marco, in località *“Bosco”*, proposto dalla EN. IT. S.r.l.;

ATTESO che il progetto prevede l'installazione di 7 aerogeneratori – con altezza al mozzo di 115 metri, rotori del diametro di 170 metri e altezza base da 67 a 77 metri – aventi una potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva pari a 42 MW, nonché delle relative opere di connessione;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la EN. IT. S.r.l., con nota del 24 dicembre 2019, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo, n. 152 del 2006, relativamente al progetto di parco eolico in esame;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 10 febbraio 2020;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, unitamente alle controdeduzioni fornite dal proponente, sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS;

VISTA la nota del comune di Mesagne, n. 9936 del 10 aprile 2020, con la quale il citato comune ha formulato delle osservazioni circa talune carenze delle tavole di progetto, possibili interferenze tra l'opera che qui si esamina e beni tutelati, in tema di sicurezza e pubblica incolumità, relativamente a problematiche concernenti viabilità, interferenze acustiche e impatti cumulativi;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, n. 8662/2020 del 6 maggio 2020, con la quale l'Autorità ha espresso "*parere di compatibilità di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*" con condizioni;

VISTO il parere n. 249 del 26 aprile 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS ha espresso parere "*favorevole circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenza negativa e significativa [...] subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative*" sul progetto che qui si esamina;

VISTA la nota n. 19355 del 23 maggio 2022, con la quale il Ministero della cultura ha reso parere tecnico istruttorio negativo sulla compatibilità ambientale del progetto in esame;

VISTA la deliberazione n. 782 del 30 maggio 2022, con la quale la Giunta regionale della Puglia ha espresso "*parere non favorevole di compatibilità ambientale*" sul progetto in esame condividendo, in particolare, anche il parere negativo, n. 6436, reso dalla Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nella seduta del 25 maggio 2020, nell'ambito del quale sono state evidenziate, tra le altre cose, criticità inerenti al contesto territoriale – caratterizzato da siti Natura 2000 – e all'impatto ambientale dell'opera che qui si esamina;

VISTO il parere n. 301 del 29 luglio 2022, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS, ha reso un parere integrativo con il quale ha confermato "*il parere favorevole circa la compatibilità ambientale e di assenza di incidenza negativa e significativa*"





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*del progetto [...] subordinato all'ottemperanza delle prescrizioni di indirizzo delle successive fasi progettuali e mitigative impartite nel citato parere 249 del 26 aprile 2022";*

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 19355 del 23 maggio 2022, ha rilevato che, nelle aree contermini, all'interno dell'area *buffer* di 10 Km, sono presenti aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 nonché beni paesaggistici vincolati ai sensi dell'articolo 142 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

TENUTO CONTO che, ad avviso del citato Dicastero, *"l'area di interesse, compresa nel buffer di 10 Km, ricade nell'Ambito Territoriale de "La campagna brindisina" e in particolare nella Figura territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina" e in quello dell'Ambito Territoriale denominato "Tavoliere Salentino", in particolare nelle Figure territoriali "La Terra dell'Arneo" e "La Campagna Leccese" di cui al citato Piano paesaggistico territoriale regionale e che, nella citata area, "sono presenti le principali componenti tutelate, perimetrare nella cartografia del PPTR (Beni Paesaggistici e Ulteriori Contesti Paesaggistici)";*

TENUTO CONTO, altresì, che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 19355 del 23 maggio 2022, ha sottolineato che, nella citata area *buffer* di 10 km, si rinvencono *"beni architettonici tutelati con provvedimento diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata"* cui si aggiungono *"beni tutelati ope legis ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.";*

RILEVATO che, come evidenziato dal Ministero della cultura, in prossimità dell'area di progetto sono situate numerose aree a rischio archeologico e zone di interesse archeologico, con relativo vincolo;

RILEVATO, inoltre, che *"la zona prossima all'impianto di progetto è interessata dall'importante presenza dell'area SIC Bosco di Curtipetrizzi (a meno di 500 m dall'aerogeneratore 4D) e dai Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata", come sottolineato dal Ministero della cultura;*

ATTESO che, nel citato parere espresso dal Ministero della cultura, è stato segnalato che, per quanto attiene agli impatti cumulativi, *"l'impianto di progetto, sommandosi al già evidente impatto antropico degli impianti eolici denominati Mondonuovo, Tozzi Green, La Cattiva e Castel Favorito, aumenta la pressione antropica dal punto di vista percettivo-paesaggistico"* determinando *"notevole effetto selva", "effetti sequenziali", "diffuso disordine paesaggistico"* ed inoltre che, *"nell'area in esame, la presenza di diversi impianti fotovoltaici realizzati, il cui impatto si sommerebbe a quello dell'impianto oggetto di valutazione [...] in assenza di verifica dell'indice di pressione cumulativa [...] rischia di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione";*

CONSIDERATO che nella fattispecie rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l'articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all'utilità sociale, nonché il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e gli obiettivi fissati dall'Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “Burden sharing”;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, nel citato parere n. 249 del 26 aprile 2022, ha sottolineato che *“Il Proponente ha verificato la compatibilità dell’area di intervento evidenziando che il Progetto non è previsto in Aree non idonee all’installazione di FER ai sensi delle Linee Guida, art. 17 e allegato 3, lettera F, atteso che lo Status dell’area in esame non presenta: Aree naturali protette nazionali, Aree naturali protette regionali, Zone umide ai sensi della Convenzione di Ramsar, Siti di importanza Comunitaria, ZPS, IBA, Altre aree ai fini della conservazione della biodiversità, Siti Unesco, Beni Culturali, Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico, Aree tutelate per legge, Aree a pericolosità idraulica e geomorfologica, Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, Area Edificabile urbana, Segnalazione carta dei beni con buffer, Coni visuali, Grotte, Lame e gravine, Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità”*;

CONSIDERATO che la mera interferenza delle opere in progetto con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

CONSIDERATO inoltre che il proponente, come risulta dal citato parere n. 249 del 26 aprile 2022, adottato dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, ha verificato, in particolare, la compatibilità dell’impianto qui in esame rispetto al *“Piano Territoriale Paesistico Regionale, P.T.P.R., atteso che le interferenze del cavidotto interrato con i corsi d’acqua saranno risolte”* facendo ricorso ad attraversamenti realizzati mediante la trivellazione orizzontale controllata – TOC e che, *“come risulta dai servizi webgis del Geoportale della Regione Puglia [...], gli aerogeneratori ricadono in aree idonee per l’installazione di impianti FER”*;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Ministero della cultura, nel citato parere n. 19355 del 23 maggio 2022, ha sottolineato che *“gli aerogeneratori e i cavidotti non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico”*;

CONSIDERATO, altresì, che il Ministero della cultura, con riferimento agli aspetti archeologici, ha rilevato che *“nell’area direttamente interessata dall’impianto degli aerogeneratori, dalla viabilità di accesso e dalle opere di connessione non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente”* ed inoltre che non sono state rilevate, nel corso delle attività di ricognizione, *“evidenze archeologiche, tracce di materiali in dispersione o di strutture pertinenti a sedimentazioni di tipo archeologico”*;

CONSIDERATO che, ad avviso della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, la Valutazione di Incidenza Ambientale ha riguardato tutti i siti di cui alla cartografia regionale, con particolare riferimento al *“Bosco I Lucci (ZSC), Bosco di Santa Teresa (ZSC), Bosco Curtipetrizzi (ZSC), Stagni e Saline di Punta della Contessa (ZPS), Bosco Tramazzone (ZSC), evidenziando che l’impianto oggetto di studio non rientra in alcuna Area Protetta”* e che la realizzazione dell’infrastruttura che qui si esamina *“non ha effetti significativi diretti sugli ecosistemi del sistema di aree protette prossime all’area prevista dall’intervento né sui boschetti residuali (Santa Teresa e Curtipetrizzi)”*;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS ha valutato gli impatti cumulativi qualificandoli come contenuti – data la destinazione del suolo ad uso agricolo nell’ambito del quale è stata sfruttata opportunamente la morfologia del sito scongiurando il verificarsi dell’effetto selva – e inoltre che sono stati oggetto di valutazione *“gli impatti cumulativi sull’ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell’area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)”*;

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero della cultura, nel citato parere, ha evidenziato che *“gli aerogeneratori di progetto non interferiscono direttamente con gli impianti per la produzione di energia rinnovabile già costruiti o previsti in zona”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 gli impianti di produzione di energia elettrica possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che le aree interessate dall’opera che qui si esamina, ad avviso della Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS, sono classificate come zone agricole dal Piano Regolatore Generale adottato dal comune di Brindisi e dal comune di Mesagne, nonché dal Programma di Fabbricazione e Regolamento edilizio del comune di Cellino San Marco;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20 decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree, che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*) del comma 8 di tale articolo 20, non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO inoltre che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli tre chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

## DELIBERA

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di un impianto eolico denominato "Parco Eolico Bosco 42 MW" composto da 7 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 42 MW, ricadente nei territori comunali di Brindisi, Mesagne e Cellino San Marco, della EN. IT. S.r.l., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni espresse dalla Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale – VIA e VAS con i pareri n. 249 del 26 aprile 2022 e n. 301 del 29 luglio 2022, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.





# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'G. Mele', written over the printed text of the President of the Council of Ministers.